

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 38 del 8 giugno 2007

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI - CONTRIBUTI - SUSSIDI
AUSILI FINANZIARI - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

CAP. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il Comune interviene con le modalità previste dal presente regolamento, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di singoli cittadini e nuclei familiari indigenti o comunque in stato di bisogno.

CAP. II SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVE, ARTISTICHE, TURISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE LOCALE.

Articolo 2 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

Articolo 3 – Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari o straordinari.

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi annuali in denaro a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo che, in un ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, abbiano

finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Articolo 4 – Interventi ordinari

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il **31 dicembre** di ogni anno e corredata, per essere valida, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente.

Entro il mese di **giugno dell'anno successivo** la Giunta comunale, sentito il parere delle eventuali commissioni consultive consiliari per attività culturali, sportive o sociali, redige il piano di riparto, nel rispetto dei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto dell'attività svolta nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente l'individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento, per importi superiori a € 5.000,00 ed in un'unica soluzione per importi inferiori.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

Articolo 5 – Interventi straordinari

La relativa domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, deve essere indirizzata al Sindaco e deve pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio di ogni iniziativa o intervento.

La domanda deve dettagliatamente individuare l'iniziativa o il programma di interventi per i quali viene richiesta la concessione del contributo, della sovvenzione o di altro beneficio economico.

Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa dell'attività o iniziativa oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, ed indicazione del contributo richiesto;
- b) Atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione;
- c) Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da altri enti, pubblici o privati;
- d) Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante in caso di Enti e Associazioni.

Al termine dell'iniziativa o intervento dovrà essere presentata, ai fini dell'erogazione del contributo, della sovvenzione o di altro beneficio economico, ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/2000 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, nonché rendicontazione delle entrate e delle spese.

Articolo 6 – Modalità di erogazione

L'entità del contributo concedibile non può superare la misura del 75% della differenza tra costi e ricavi risultanti dal preventivo di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 5.

L'erogazione del contributo avverrà, a iniziativa realizzata, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 5, ultimo comma.

Qualora dal rendiconto finale della iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del preventivo di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 5, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Nel caso di iniziative comprendenti più manifestazioni o a sostegno di attività annuale, potrà essere erogato, su richiesta, un acconto non superiore al 30% dell'importo assegnato.

I settori comunali competenti devono istruire le varie domande, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese previste.

I Responsabili dei Servizi, previa direttiva della Giunta Comunale, adottano i provvedimenti di concessione dei contributi, dai quali dovrà risultare che per l'accoglimento delle domande, sono stati osservati e valutati i seguenti criteri di priorità:

- a) Rilevanza sociale dell'iniziativa od opera, svolta a favore dei cittadini gravellonesi e/o di interesse per la città di Gravellona Toce;
- b) Iniziative volte alla prestazione di servizi integrativi rispetto a quelli erogati da enti pubblici;
- c) Attività dell'Associazione o delle Ente svolte esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo dei propri aderenti, o soci o volontari.

Ad avvenuta manifestazione/iniziativa, previo provvedimento del Responsabile di Servizio, la Ragioneria Comunale provvederà ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore degli aventi diritto.

Articolo 7 – Utilizzo di immobili, strutture o beni

Alle Associazioni o Enti che statutariamente realizzano le attività di cui agli artt. 1 e 2, possono essere concessi in comodato immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.

A tal fine, l'Amministrazione pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, predispone l'elenco aggiornato degli immobili disponibili, indicandone per ciascuno consistenza, uso ed eventuale occupante.

La cessione in comodato deve essere regolata in apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e non può essere fatta per un periodo superiore a 5 anni. Il comodato può essere successivamente rinnovato con l'osservanza della presente normativa.

Per l'assegnazione degli immobili disponibili, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco per le attività e iniziative da svolgersi nell'anno solare successivo. Alla domanda devono essere allegati atto costitutivo e statuto dell'ente, consuntivo dell'esercizio precedente, bilancio dell'esercizio in corso e di quello successivo, programma delle attività da svolgere ed elenco di quelle svolte nell'anno precedente.

La Giunta assegna gli immobili osservando l'ordine di priorità con riferimento anche agli interventi attuati in passato. Coloro che ricevono in comodato immobili di proprietà comunale devono presentare, ai fini del rinnovo, 6 mesi prima della scadenza contrattuale, una dettagliata relazione in ordine all'attività svolta ed a quella che si intende perseguire negli anni

successivi, nonché copia dell'ultimo consuntivo e dei bilanci relativi all'esercizio in corso.

Relativamente ai contratti di comodato in essere, l'Ufficio competente provvederà a disdettarli nel rispetto dei termini contrattuali, significando comunque che per il solo periodo (massimo 5 anni), gli attuali occupanti avranno diritto di priorità a rimanere nei locali occupati e ciò indipendentemente dal possesso dei requisiti prioritari.

Ai soggetti di cui agli artt. 1 e 2 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune può concedere gratuitamente il proprio patrocinio, l'utilizzo dello stemma comunale ed eventualmente l'uso gratuito di sale comunali.

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

Le domande relative alla concessione gratuita di sale comunali devono pervenire almeno 20 giorni prima di quello previsto per la manifestazione.

Articolo 8 – Clausola di salvaguardia

Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di deliberazioni già adottate dai competenti organi comunali, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.